

Le novità fiscali dell'11 giugno 2007; si segnala: la revisione degli studi di settore ha comportato un inasprimento senza precedenti sull'incremento dei ricavi e compensi congrui: i possibili rimedi...

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 11 giugno 2007

**1) LA SCISSIONE NON E' ELUSIVA, MA FISCALMENTE NEUTRALE, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI IL TRASFERIMENTO DEI BENI DALLA SCISSA ALLA BENEFICIARIA AVVENGA IN REGIME DI CONTINUITÀ DEI VALORI FISCALI**

Nel caso di specie l'operazione straordinaria di scissione è risultata realmente supportata da valide ragioni economiche e non ha realizzato indebiti vantaggi fiscali.

**Quesito posto al Comitato**

Una società, svolgente l'attività di produzione, installazione e riparazione di bagni elettronici ed accessori vari, di proprietà di due soci, entrambi con partecipazione paritetica al 50%, nonché unici componenti del consiglio d'amministrazione, intende separare l'attività industriale da quella immobiliare, mediante una scissione parziale proporzionale, a seguito della quale una società di nuova costituzione riceverà il patrimonio immobiliare della scissa, costituito da due opifici detenuti sulla base di contratti di leasing, di cui uno con scadenza al 31.07.2007 e l'altro al 01.07.2013, utilizzati dalla medesima scissa nell'esercizio dell'attività industriale; riceverà in

locazione, dalla società di nuova costituzione, gli immobili conferiti a quest'ultima, successivamente all'operazione prospettata.

**Assodato che:**

– i soci della società immobiliare neocostituita non intendono cedere le quote di controllo della stessa;

– il management della S.r.l. trarrebbe beneficio dall'operazione straordinaria, giacché risulterebbe agevolato l'ingresso nel capitale sociale, con quote di minoranza, di nuovi soci dotati di adeguate risorse professionali e manageriali, al fine di rastrellare ulteriori fonti finanziarie necessarie per realizzare nuovi progetti imprenditoriali;

– la società beneficiaria verrebbe costituita con lo scopo, nel medio periodo, di accrescere la redditività del patrimonio immobiliare, acquisito a seguito della scissione;

– la ristrutturazione aziendale prospettata agevolerebbe un riassetto proprietario, qualora, in futuro, i soci addivenissero a posizioni inconciliabili sulla gestione e lo sviluppo aziendale;

– la predetta società

**Parere del Comitato**

Secondo il consolidato orientamento del Comitato, l'operazione straordinaria di

scissione non è in se per sé elusiva, bensì fiscalmente neutrale, specialmente nel caso in cui il trasferimento dei beni dalla scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità dei valori fiscali.

In base alle modalità illustrate dal contribuente, al Comitato non è apparso che la società possa perseguire finalità elusive volte a realizzare un indebito vantaggio fiscale, che, invece, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di cessione delle partecipazioni societarie della beneficiaria, assoggettate al regime più favorevole proprio delle plusvalenze di natura finanziaria, rispetto a quello previsto nell'ipotesi di cessione del contratto di *leasing*, nel qual caso, a norma del comma 5 dell'art. 88 del TUIR, il valore normale dei beni, oggetto del contratto di locazione finanziaria, costituirebbe sopravvenienza attiva;

- sarà salvaguardata l'operatività della società istante, con la stipula di un contratto di locazione dei due opifici conferiti alla beneficiaria;

### **In conclusione**

Il Comitato, infine, ha espresso il seguente parere:

L'operazione di scissione parziale proporzionale, come delineata dalla società istante, non presenta profili elusivi, per l'effettiva sussistenza delle ragioni economiche che la determinano e per l'assenza di indebiti vantaggi d'imposta conseguiti mediante l'aggiramento delle disposizioni tributarie.

Resta, comunque, impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di

apprezzare, a norma dell'art. 37-bis del D.P.R. 600/73, i comportamenti tenuti successivamente contribuente, ove preordinati alla cessione di quote, sia della beneficiaria, che della scissa, qualificanti l'operazione di scissione come solo uno dei passaggi di un disegno elusivo più ampio.

**(Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive,  
Parere n. 12 del 22/3/2007)**

**2) MODALITA' APPLICATIVE IN TEMA DI RIMOZIONE DEI CASI DI OFFERTA  
NON AUTORIZZATA, ATTRAVERSO VIA TELEMATICA, DI GIOCHI, LOTTERIE,  
SCOMMESSE O CONCORSI PRONOSTICI CON VINCITE IN DENARO**

E' stato pubblicato in G.U. il Decreto, composto da due articoli, che contiene le disposizioni applicative per contrastare le attività di gioco illegale.

Ciò in attuazione dell'art. 1, comma 50, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e del decreto n. 1034/CGV/2007.

In particolare, si dispone che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) deve

espletare le seguenti attività:

- a) individuare i siti interessati dalla normativa e curarne l'aggiornamento;
- b) individuare, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, i fornitori dei servizi di rete ai quali comunicare i siti per i quali si debba procedere all'inibizione;
- c) definire i criteri e le modalità di cooperazione con la Polizia postale e delle telecomunicazioni, nonché con la Guardia di Finanza;
- d) comunicare ai fornitori dei servizi di rete l'elenco dei siti cui inibire l'accesso alle reti di telecomunicazioni, indicando il termine perentorio entro cui provvedere;
- e) comunicare alla Polizia postale e delle telecomunicazioni ed alla Guardia di Finanza l'elenco dei fornitori dei servizi di rete e dei siti cui inibire l'accesso alle reti di telecomunicazioni;
- f) curare la pubblicazione ed il relativo aggiornamento, sul sito AAMS, degli elenchi, nonché di quello degli operatori autorizzati alla raccolta di gioco per via telematica;
- g) acquisire i verbali di contestazione delle violazioni accertate nei confronti dei fornitori dei servizi di rete da parte della Polizia postale e delle telecomunicazioni e della Guardia di Finanza e svolgere le attività amministrative conseguenti;
- h) emanare i provvedimenti di irrogazione delle previste sanzioni amministrative, curando il relativo contenzioso, le conseguenti procedure di riscossione e gli eventuali interventi esecutivi.

## **Competenza**

La competenza a svolgere le funzioni inerenti a tali attività viene attribuita alla Direzione strategie, ufficio 6 - **contrasto delle attività illegali**.

Le attività saranno svolte dalla medesima direzione per le strategie, ufficio 6, in collaborazione con gli uffici della direzione per i giochi competenti per materia.

### **3) IMMOBILI CADUTI IN SUCCESSIONE: QUANDO SI CHIEDONO LE AGEVOLAZIONI SULL'IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE PER LA PRIMA CASA, PENA LA DECADENZA**

Le agevolazioni per la prima casa vanno chieste, a pena di decadenza, nella dichiarazione di successione.

L'agevolazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa sulla prima casa, estesa agli immobili caduti in successione dall'art. 69 legge 21.11.2000, n. 342, compete a condizione che il beneficiario attesti nella dichiarazione di successione la sussistenza dei relativi presupposti, pena la decadenza.

Tutto ciò per il rinvio fatto dal suddetto art. 69 comma 4<sup>^</sup> alla Nota II bis della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 .

**(Comm.Trib. Il grado di Bolzano, Sezione I, Sentenza del 09/05/2007 n. 6)**

#### **4) LA REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE HA COMPORTATO UN INASPRIMENTO SENZA PRECEDENTI SULL'INCREMENTO DEI RICAVI E COMPENSI CONGRUI: I POSSIBILI RIMEDI**

A causa delle pesanti revisioni apportate a Gerico 2007, potrebbe essere a rischio l'intero sistema analitico-induttivo che è alla base del meccanismo accertativo degli studi di settore ?.

Sono state evidenziate situazioni paradossali di incoerenza che non trovano riscontro nelle realtà economiche aziendali reali, tanto più se riferite ad aziende che fino allo scorso anno registravano ricavi e redditi ampiamente superiori alla soglia minima indicata dallo studio di settore.

L'Agenzia delle Entrate nella **circolare n. 31/E del 22/5/2007**, al fine di evitare, una indiscriminata e miope applicazione matematica degli studi di settore, ha introdotto il concetto di "marginalità economica" secondo la quale gli Uffici dovranno valutare con estrema cautela e prudenza le situazioni di incoerenza in presenza di situazioni oggettive quali la localizzazione territoriale, le ridotte dimensioni del mercato servito, l'età del contribuente, la limitata dotazione di beni e l'assenza di personale impiegato e di costi per servizi, che in un prossimo futuro potranno essere causa di

disapplicazione dagli studi di settore.

Peraltro, la giurisprudenza si è sempre espressa sulla inammissibile determinazione automatica del reddito, che prescinde dalla reale capacità contributiva del contribuente (art. 53 costituzione): In atto agli studi di settore ed ai parametri si possono solamente attribuire “presunzioni semplici”, puri indizi, la cui idoneità probatoria è rimessa alla loro valutazione.

In talune circostanze, invece, l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che lo scostamento dei ricavi misurato dagli studi di settore costituisce presunzione grave, precisa e concordante su cui fondare l’accertamento (**circolare 21/E del 07/06/2004, paragrafo 3**).

Infine, la stessa Agenzia delle con il **comunicato stampa del 07/06/2007** ha evidenziato come non sia automatico l’accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, ma che è, comunque, consigliabile adeguarsi al fine di evitare di essere successivamente chiamati dall’Erario a fornire i necessari chiarimenti per la fase del contraddittorio.

### **Rapporto **consulenti**/clienti**

In merito ai **consulenti** fiscali, è consigliabile fare firmare ai propri clienti che magari non intendono adeguarsi a Gerico 2007, tra le altre cose, una dichiarazione di esonero da responsabilità contenente anche le seguenti clausole:

**- per la compilazione del prospetto degli Studi di Settore o dei parametri, di**



avere preso visione dello stesso e di averlo trovato perfettamente aderente alle eventuali cause di esclusione, ai dati strutturali e contabili dell'azienda e compilato secondo le indicazioni fornite allo studio sulla base delle istruzioni ministeriali, anche alla luce della maggiorazione delle sanzioni per infedeltà dei dati previste per legge;

**- per il mancato adeguamento dei ricavi alle risultanze dei parametri o degli Studi di Settore**, di avere preso visione del risultato emergente dalle applicazioni predisposte dall'amministrazione finanziaria, determinato con riferimento ai dati contabili di UNICO 2007 e ai dati specifici riferiti alla propria attività e che non intende procedere all'adeguamento dei ricavi dichiarati con conseguente versamento delle maggiori imposte dovute, pur essendo stato ammonito delle possibili conseguenze;

**- per lo studio di settore divenuto definitivo rispetto alle precedenti versioni monitorate o sperimentali**, di essere stato informato in merito alla possibilità di applicazione dello stesso anche per le precedenti annualità in cui non risultava congruo.

## **5) FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER IL NON ASSOGGETTAMENTO AD IRAP**

Per i clienti che chiedono al proprio consulente fiscale di non volere pagare l'IRAP, ritenendo di averne i necessari presupposti alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione, questo di seguito è un esempio di dichiarazione da fare firmare ai propri clienti di studio:

Il sottoscritto nato a ..... il.....residente a..... in via .....

Codice fiscale.....

**In qualità di**

.....

**Premesso che il sottoscritto è stato reso consapevole dallo Studio di consulenza....**

- dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza IRAP da parte dei liberi professionisti;

- del significato attribuito al concetto di **"Attività autonomamente organizzata"** così come ritraibile dalla **sentenza** della Corte Costituzionale n. 156/2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 3673 - 3674 - 3675 - 3676 - 3677 - 3678 - 3679 - 3680 - 3681 - 3682 del 16/2/2007;

**Ritiene**

di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'IRAP

**A tal fine richiede**

allo Studio di consulenza .....di:

- redigere la dichiarazione Modello UNICO 2007 omettendo la compilazione del quadro IQ consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento adottato.

Data.....

Firma

**6) SE SI VENDE IL TERRENO PRIMA CHE SIANO TRASCORSI DIECI ANNI DAL PRIMO TRASFERIMENTO SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO**

Un ipotesi di decadenza, dal beneficio fiscale, si verifica nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento.

La legge richiede che l'imprenditore agricolo acquirente eserciti direttamente l'attività agricola sul fondo oggetto di acquisto per il periodo normativamente previsto.

Per cui la vendita del terreno avvenuta prima del periodo prescritto, fa venire meno la destinazione del fondo a uso agricolo e nulla rileva la circostanza che il secondo acquirente sia a sua volta un imprenditore agricolo.

In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la decadenza dal beneficio concesso agli imprenditori agricoli, ex art. 2 della legge n. 36/1977, si verifica anche qualora, entro i termini previsti dalla legge, il terreno sia venduto ad altro imprenditore agricolo.

In pratica, l'agevolazione consente di applicare l'imposta di registro sugli atti di compravendita immobiliare nella misura agevolata dell'8%, in luogo della misura ordinaria del 15%, qualora gli atti traslativi in parola siano stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 153/1975.

Il beneficio fiscale viene, inoltre, esteso agli acquirenti che, da un lato, dichiarano

nell'atto di trasferimento di volere conseguire i requisiti previsti dalla legge e, dall'altro, forniscono la documentazione attestante il conseguimento di detti requisiti entro il triennio successivo.

La mancata produzione della documentazione prescritta entro tale periodo provoca, quindi, la decadenza del beneficio e legittima l'ufficio del Registro competente al recupero della differenza di imposta.

Un'altra ipotesi di decadenza, si verifica, quindi, *“nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento”*.

**(Corte di Cassazione, Sentenza n. 10254, del 4/5/2007)**

**giugno 2007**

**Vincenzo D'Andò**